



Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo

Via Ermete Novelli, 11 – 24122 Bergamo Tel. 035-211419 Fax

0354179613

C.F. 95190900167

e-mail: info@atobergamo.it info@pec.atobergamo.it

<http://www.atobergamo.it/>

**VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'UFFICIO D'AMBITO
PROVINCIA DI BERGAMO**

N. 7 SEDUTA DEL 17 LUGLIO 2014

In data 17 luglio 2014, alle ore 15.00 presso la sede della Provincia di Bergamo in via T. Tasso 8 a Bergamo, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, regolarmente convocato a norma di legge dal Presidente dell'Ufficio d'Ambito ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, del quale sono membri i Signori:

Ruolo Componenti	Nome e Cognome	Presenza
Presidente	Dometti Franco	Si
Componente	Allegrini Maurizio Giancarlo	Si
Componente	Gatta Gianmario	No
Componente	Rosati Leonida	No
Componente	Volpi Giampaolo	Si

Revisore	Facoetti Carlo	Si
----------	----------------	----

Per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Incontro con il CDA della società Uniaque spa e il Presidente della Provincia Ente d'Ambito;
2. Canone di concessione Val Cavallina Servizi srl;
3. Varie ed eventuali.

Partecipa alla seduta l'ing. Norma Polini Direttore dell'Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo, congiuntamente all'Ing. Roberto Mangili consulente del CDA dell'Ufficio d'Ambito e l'Avv. Barbara De Masis legale dell'Ufficio d'Ambito.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara l'odierna riunione validamente costituita e atta a deliberare. Aperta la seduta, il Presidente chiama a fungere da segretario l'ing. Norma Polini, che accetta e redige il presente verbale.

PUNTO 1 ORDINE DEL GIORNO:

Incontro con il CDA della società Uniaque spa e il Presidente della Provincia Ente d'Ambito

Rilevando che:

- l'art. 141, comma 4 della l. n. 388/2000 ha previsto che *“Per l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di, collettamento e depurazione di cui agli articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, le autorità istituite per gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ovvero, nel caso in cui queste non siano ancora operative, le province, predispongono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed attuano un programma di interventi urgenti, a stralcio e con gli stessi effetti di quello previsto dall'articolo 11, comma 3, della medesima legge 5 gennaio 1994, n. 36. Ove le predette autorità e province risultino inadempienti, sono sostituite, anche ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 152 del 1999, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, dai presidenti delle giunte regionali, su delega del Presidente del Consiglio dei ministri.”*
- con le delibere n. 23 e n. 52 del 2001, il CIPE prevedeva la possibilità, per il finanziamento dei programmi a stralcio di cui alla l. n. 388/2000, di un aumento cumulato delle tariffe di fognatura e depurazione nella misura massima del 20% nell'arco del quinquennio 2001-2005, con aumento massimo annuale pari al 5%;
- con delibera della Giunta provinciale di Bergamo n. 726 del 29 dicembre 2001, si stabiliva, ai fini del finanziamento del programma a stralcio, l'aumento cumulato delle tariffe di fognatura e nell'arco del quadriennio 2002-2005 nella percentuale massima del 20% consentita dalla richiamata delibera CIPE succitata;
- dal 2001 la suddetta addizionale CIPE è stata prelevata all'utenza e introitata dai gestori presenti sul territorio, che annualmente, previa comunicazione del suo preciso ammontare, provvedevano a versarla all'Ufficio d'Ambito, il quale ne disponeva per il finanziamento degli interventi del Programma stralcio per la cui realizzazione l'Ente d'ambito ha sottoscritto specifici Accordi di Programma Quadro (AdPQ);
- nel corso degli anni 2004-2009 sono stati siglati 101 AdPQ per la realizzazione degli interventi previsti nel programma a stralcio impiegando i finanziamenti derivanti dall'applicazione in tariffa dell'addizionale CIPE, così come allegati alla delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'ambito n. 13 del 25 ottobre 2012 e n. 8 del 19 giugno 2013;
- i soggetti gestori esistenti non hanno più versato all'Ente d'ambito le somme del 20% a decorrere dal 2007 per CogeiDe, 2008 per Hidrogest e 2009 per Servizi Comunali;

- dal 2010 al 2012 l'argomento del mancato introito del 5% è stato oggetto di n. 8 sedute del CDA dell'Ente d'ambito: 29 aprile 2010, 12 maggio 2010, 18 novembre 2010, 21 dicembre 2010, 27 aprile 2011, 6 ottobre 2011, 25 ottobre 2012 e 19 giugno 2013;
- in riferimento alle decisioni assunte dai CDA sono state messe in mora le società nel maggio 2010 e sollecitate nel 2011;
- nel corso del 2010 Cogeide S.p.A. ha proposto una soluzione transattiva contenente importi di gran lunga inferiori a quelli stimati dall'Ufficio d'Ambito, che sono stati valutati dall'Ufficio d'Ambito e dalla Provincia e in esito ad un incontro tenutosi presso la Direzione Provinciale, l'accordo non è stato ritenuto accettabile in ragione della impossibilità di addvenire alla rinuncia di somme prelevate all'utenza in base alla l. n. 241/200 e alle delibere CIPE menzionate sopra, a finanziamento di mutui contratti per la realizzazione delle opere di cui agli AdPQ la cui sostenibilità e copertura deve essere garantita per tutta la durata dei mutui medesimi;
- nel 2011 è stato inoltre coinvolto il CONVIRI il quale nell'ambito di una riunione tenutasi a Roma il 24.10.2011 ha chiesto di condividere preventivamente un quesito da sottoporre allo stesso ente al fine di rappresentare la debenza delle somme in discussione. Detto parere, portato a conoscenza delle società debentrici, avrebbe dovuto sortire l'effetto di indurre le società al pagamento di quanto dovuto, senza l'instaurazione di contenziosi. Nelle more della definizione del quesito concordato con il Conviri, quest'ultimo è stato soppresso in forza della l. n. 214/2011 e pertanto non ha potuto esprimere nessun parere al riguardo;
- nel luglio 2012 è stato richiesto e ottenuto un incontro con l'AEEG nell'ambito del quale è stato rappresentato che nella tariffa calcolata secondo il metodo normalizzato era ricompresa l'addizionale CIPE del 20%;
- l'AEEG ha confermato che il rimborso delle rate di mutui degli Accordi di Programma Quadro sarebbe stato inserito negli investimenti di cui alla tariffa calcolata secondo il MTT, approvato poco dopo, nella quale, pertanto, non sarebbe più stato indicato in via esplicita il valore dell'addizionale del 20%;
- nell'ambito della stessa riunione è stato rappresentato ad AEEG che sul territorio erano presenti alcuni gestori preesistenti all'affidamento intervenuto in favore di Uniacque S.p.A. nel 2006 che, pure senza riconoscimento da parte dell'Ente d'Ambito che anzi li ha dichiarati decaduti dalle gestioni con delibere del dicembre 2008, continuavano ad operare la gestione di fasi del servizio idrico introitando la tariffa e con essa l'addizionale CIPE, senza tuttavia versare il 20% previsto per il finanziamento degli AdPQ all'Ufficio d'Ambito;
- è stato altresì rappresentato che la suddetta addizionale CIPE è prelevata all'utenza anche da 25 comuni che persistono nella gestione in economia dei servizi idrici, i quali tuttavia non provvedono a versare il corrispondente introito all'Ufficio d'Ambito per il rimborso delle rate dei mutui contratti a finanziamento degli AdPQ;
- sul punto l'AEEG ha suggerito di formalizzare una segnalazione alla medesima AEEG per un intervento di sollecitazione e verifica nei confronti delle società, oltre al compimento di valutazioni in ordine alle eventuali altre azioni, anche giudiziarie da intraprendere;
- il Metodo tariffario introdotto da AEEG, MTT, per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013 considera, ai fini della determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, i costi sostenuti relativamente al rimborso delle rate per ammortamento dei mutui accessi in ordine alla realizzazione delle infrastrutture del servizio idrico integrato;
- nell'ambito di detti costi, la tariffa determinata secondo il MTT ricomprende, a far data dall'anno 2012, anche le rate dei mutui contratti per la realizzazione degli interventi di cui

agli AdPQ, che, previa sottoscrizione di specifico accordo integrativo degli AdPQ in essere, saranno rimborsate in via diretta da Uniacque S.p.A. ai soggetti attuatori degli AdPQ, a titolo di rimborso delle rate dei mutui accesi dai Comuni per la realizzazione degli interventi di cui agli AdPQ medesimi;

- il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo, nella seduta del 25 ottobre 2012, con deliberazione n. 13, decideva:

- i) di approvare il documento di ricognizione delle rate dei mutui attivi ed impegnati relativamente alla realizzazione degli interventi di cui ai predetti AdPQ, in modo tale da consentire l'invio di tali dati all'AEEG ai fini della determinazione della tariffa;

- ii) di indicare ad Uniacque s.p.a., in qualità di gestore d'Ambito del servizio idrico integrale nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo, l'elenco puntuale degli AdPQ attivi, in modo che il gestore medesimo proceda, in luogo dell'Ufficio d'Ambito, al pagamento dei ratei di mutuo maturati dopo il 1° gennaio 2013 e relativi alla realizzazione degli interventi di cui agli AdPQ sottoscritti con gli enti locali o le società da loro partecipate;

- iii) di definire con Uniacque S.p.A. un documento congiunto da inviare ai soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi previsti negli AdPQ con indicata la procedura relativa al pagamento della rata di mutuo a decorrere dall'anno 2013, a modifica del citato art. 6, comma 2, degli AdPQ;

- iv) di trasmettere a Uniacque S.p.A. l'elenco dei soggetti debitori verso l'Ufficio d'ambito con riferimento al mancato introito della percentuale addizionale applicata ai sensi della L. n. 388/2000, onde consentire al gestore stesso di recuperare direttamente le somme in questione;

- in data 19 giugno 2013 con riferimento alle somme già introitate, o da introitare, con riferimento all'addizionale di cui alla legge 388/2000 è stato siglato un accordo tra l'Ufficio d'Ambito e Uniacque S.p.A. per la cessione dei crediti certi, nonché per la cessione dei diritti di credito maturati nei confronti di tutti i soggetti che, a vario titolo, hanno riscosso la tariffa del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo con riferimento all'addizionale disposta ai sensi della L. 388/2000 e dovuta per gli anni dal 2002 al 2012 compresi, così come risultanti dal relativo allegato alla delibera del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito n. 13 del 25 ottobre 2012, nonché tutti i crediti per il medesimo titolo che matureranno anche successivamente al 2012;

- nonostante la totale tale cessione dei crediti a Uniacque S.p.A. le società e i comuni individuati nell'elenco allegato alla delibera di CdA n. 13 del 25.10.2012, i debitori ceduti non hanno provveduto a tutt'oggi al versamento a Uniacque S.p.A. o all'Ufficio d'Ambito delle somme del 20%, né hanno provveduto a fornire la documentazione necessaria a individuare i crediti nel loro preciso ammontare;

- rispetto ai crediti evidenziati nell'allegato alla Delibera di CdA n. 13/2012 trasferiti integralmente ad Uniacque S.p.A. con l'accordo del 19.06.2013 ad oggi persistono i crediti derivanti dall'applicazione all'utenza dell'addizionale CIPE nei confronti di Cogeide S.p.A., Hidrogest S.p.A., Servizi Comunali S.p.A. e dei seguenti 25 Comuni: Averara, Aviatico, Azzone, Blello, Branzi, Camerata Cornello, Cassiglio, Carona, Cusio, Gandellino, Isola di Fondra, Lenna, Olmo al Brembo, Onore, Ornica, Piazzatorre, Piazzolo, Roncobello, Santa Brigida, Serina, Val Bondione, Valgoglio, Valtorta, Vedeseta, Vilminore;

- il gestore come da impegno sottoscritto all'art. 8 dell'Accordo del 2013 sta provvedendo in questi giorni alla notifica della cessione del credito operata con la sottoscrizione dell'accordo dello scorso 19.06.2013 ai debitori ceduti appena elencati, che

ancora non hanno provveduto al versamento del dovuto;

- Uniacque S.p.A. ha stabilito di dare mandato ai propri legali di recuperare i crediti pregressi nei confronti delle società e dei comuni inadempienti, come da comunicazione del 18 luglio 2014 a firma dell'Amministratore delegato Antonio Pezzotta;
- sebbene tali crediti siano stati a suo tempo ceduti a Uniacque S.p.A. con atto stipulato il 19 giugno 2013, è opportuno che l'Ufficio d'Ambito, in quanto per così dire memoria storica dell'applicazione dell'addizionale CIPE dal 2002, in via cautelativa e prudenziale supporti l'azione giudiziale intrapresa dal gestore Uniacque S.p.A. nei confronti delle società e dei Comuni inadempienti, anche al fine di far fronte ad ogni ed eventuale eccezione che i debitori ceduti potrebbero formulare;

Il Presidente apre la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

A questo punto il Consiglio, dopo esauriente trattazione dell'argomento, valutati complessivamente tutti gli aspetti ad esso inerenti, assume la seguente

DELIBERAZIONE n. 16

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 13 dello Statuto;

A voti unanimi e positivi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente deliberato;
2. di provvedere a formulare una segnalazione all'Autorità per l'Energia Elettrica il gas e i servizi idrici, da firmarsi congiuntamente a Uniacque S.p.A., relativa al mancato versamento delle somme introitate con il prelievo della tariffa all'utenza contenente l'addizionale di cui all'art. 141, comma 4, l. n. 388/2001, Delibere CIPE n. 23 e 52/2001 e della delibera di Giunta Provinciale n. 726 del 29 dicembre 2001 da parte delle società Cogeide S.p.A., Hidrogest S.p.A., Servizi Comunali S.p.A. e dei comuni di Averara, Aviatico, Azzone, Blello, Branzi, Camerata Cornelio, Cassiglio, Carona, Cusio, Gandellino, Isola di Fondra, Lenna, Olmo al Brembo, Onore, Ornica, Piazzatorre, Piazzolo, Roncobello, Santa Brigida, Serina, Val Bondione, Valgoglio, Valtorta, Vedeseta, Vilminore;
3. di impegnarsi ad individuare di comune accordo con Uniacque S.p.A. le eventuali azioni giudiziali o le iniziative stragiudiziali che la stessa dovrà intraprendere al fine di recuperare i crediti ceduti con l'Accordo del 19.06.2013, dovuti in applicazione dell'art. 141, comma 4, l. n. 388/2000, delle Delibere CIPE nn. 23 e 52/2001 e della Delibera di Giunta Provinciale n. 726/2001 e a supportare le azioni individuate che Uniacque intraprenderà nei confronti dei debitori di detti importi, al fine di far fronte ad ogni ed eventuale eccezione che i debitori ceduti potrebbero opporre;
4. di incaricare l'Avv. Barbara De Masis, presente alla seduta del CDA, all'assistenza stragiudiziale nella predisposizione dello scrivente verbale, della segnalazione all'AEEG per la applicazione dell'addizionale di cui al punto 2, e delle comunicazioni alle società interessate.

PUNTO 2 ORDINE DEL GIORNO:

Canone di concessione Val Cavallina Servizi srl;

Rilevando che:

- in data 19.06.2014 l'Ufficio d'Ambito ha inviato una nota avente ad oggetto "*Canone di concessione - sollecito trasmissione contratto di mutuo*" con cui si invitava Val Cavallina Servizi S.r.l. a trasmettere il contratto di mutuo di cui alla nota della stessa società prot. n. 707 del 24.01.2007, in base al quale la Conferenza d'Ambito con delibera n. 7 del 27.04.2007 ha approvato la corresponsione di un canone di concessione per le infrastrutture idriche per l'importo annuale di € 227.597,27;
- Val Cavallina Servizi S.r.l. ha risposto con la nota prot. 0002907 del 30.06.2014, con cui ha richiamato le precedenti comunicazioni del 30.05.2006, del 24.01.2007 e del 6.11.2012 riferite al canone di concessione, senza tuttavia trasmettere copia dei contratti di mutuo di cui al punto che precede;
- Val Cavallina Servizi ha attivato la clausola compromissoria contenuta nel contratto di concessione delle infrastrutture, di cui all'allegato n. II alla delibera di Conferenza d'Ambito n. 7 del 27.04.2007, sottoscritto con Uniacque il 23.07.2007, avviando una procedura di arbitrato tuttora pendente;
- l'Ufficio d'Ambito ha evaso con nota PEC del 30.04.2014 la richiesta del Consulente tecnico (Dr. Claudio Melegoni) nominato nell'ambito dell'anzidetta procedura arbitrale, con cui era stato domandato di fornire documentazione ed elementi utili alla determinazione del predetto canone di concessione e che la procedura arbitrale è prossima alla sua conclusione;
- Uniacque s.p.a. con nota prot. n. 12929 del 25.06.2014 ha comunicato all'Ufficio d'Ambito che tra il 2007 e il 2010 sono stati versati alla società € 891.520,79 e che l'ultimo canone pagato a Val Cavallina servizi risale a parte dell'annualità per l'anno 2010 e, pertanto, la corresponsione di detto importo è stata di fatto sospesa dal gestore;
- con nota prot. 13946 del 10.07.2014 il gestore Uniacque S.p.A. ha evidenziato che Val Cavallina Servizi non ha fornito i contratti di mutuo richiesti dall'Ufficio d'Ambito, tenuti in considerazione nel calcolo della proposta tariffaria approvata dall'Ente d'Ambito, domandando quale comportamento debba tenere lo stesso gestore del servizio idrico;
- lo stesso lodo arbitrale, intervenendo sulla fondatezza della domanda proposta da Val Cavallina Servizi S.r.l., si esprimerà in ordine alla pretesa creditoria vantata da quest'ultima nei confronti di Uniacque, basata, solo per parte delle somme oggetto di discussione, anche sul prospetto delle rate di mutuo presentato dalla stessa Val Cavallina Servizi, a suo tempo approvato dalla Conferenza d'Ambito con deliberazione n. 7 del 27.04.2007 e posto a base del canone concessorio dovuto da Uniacque;
- attualmente ogni decisione eventualmente assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito nel senso della riconsiderazione del canone di concessione che il gestore d'ambito deve riconoscere alla Val Cavallina Servizi verrebbe necessariamente ad incidere sull'oggetto dell'arbitrato;

- l'Ufficio d'Ambito deve valutare l'avvio di un procedimento volto a rivedere il canone concessorio in argomento, anche nell'eventualità in cui la definizione del Lodo arbitrale in corso dovesse evidenziare che è necessario rivalutare le somme riconosciute nel 2007 dall'Autorità d'Ambito a Val Cavallina Servizi a titolo di canone concessorio;
- in esito a detto procedimento ove le somme eventualmente versate dal gestore a Val Cavallina Servizi a titolo di canone concessorio fino al 2010 e quelle dal 2010 trattenute da Uniacque dovessero essere ripetute si dovrà altresì valutare il conseguente rimborso dovuto all'utenza alla quale sono state prelevate, specificandone le modalità;
- è comunque necessario tenere conto che ad oggi, Valcavallina Servizi non ha posto nella disponibilità dell'Ufficio d'Ambito il contratto di mutuo più volte domandato, necessari per attestare il diritto al rimborso della rata a titolo di canone concessorio, così come previsto dalla delibera di Conferenza d'Ambito n. 7/2007 e dall'art. – del Contratto di Servizio sottoscritto tra Ente d'Ambito e Uniacque S.p.A. il 1°.08.2006;
- si rende necessario valutare l'opportunità di sospendere in via transitoria, nelle more dello svolgimento del giudizio arbitrale e per consentire l'avvio da parte dell'Ufficio d'Ambito di un procedimento interno volto alla riconsiderazione del canone concessorio medesimo a Val Cavallina Servizi S.r.l.e, la corresponsione del canone anche in ragione della rilevanza dello stesso canone nel calcolo della tariffa applicata all'utenza;
- con riferimento alla Tariffa per gli anni 2014 e 2015 Uniacque S.p.A. è tenuto a trasmettere i dati utili all'AEEG, in applicazione delle previsioni di cui alla delibera AEEG n. 643/2013 e relativi Allegati;
- la normativa in materia tariffaria consente tecnicamente di espungere anche solo transitoriamente dal calcolo gli importi relativi al canone di concessione previsto per Val Cavallina Servizi S.r.l., essendo sempre tecnicamente possibile sempre il reinserimento di dette cifre nel caso in cui il lodo arbitrale e il parallelo procedimento che svolgerà l'Uffici d'Ambito dovessero evidenziare la necessità della continuità nella corresponsione del più volte richiamato canone concessorio;
- è opportuno, in via cautelativa e prudenziale, che ogni decisione in merito ad eventuali revisioni del canone concessorio sia assunta dall'Ufficio d'Ambito in via definitiva ad esito di un procedimento interno che tenga conto delle risultanze del Lodo arbitrale in corso e di ormai prossima conclusione;

Il Presidente apre la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

A questo punto il Consiglio, dopo esauriente trattazione dell'argomento, valutati complessivamente tutti gli aspetti ad esso inerenti, assume la seguente

DELIBERAZIONE n. 17

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 13 dello Statuto;

A voti unanimi e positivi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente deliberato;
2. di avviare un procedimento interno all'Ufficio d'Ambito volto alla verifica e riconsiderazione del canone concessorio riconosciuto a Val Cavallina Servizi S.r.l. con la delibera di Conferenza d'Ambito n. 7/2007, che tenga conto anche degli esiti del procedimento arbitrale tra Uniacque S.p.A. e Valcavallina Servizi S.r.l., considerato che ad oggi la società non ha fornito all'Ufficio d'Ambito la copia del contratto di mutuo più volte sollecitato,
3. di delegare il Presidente a dare comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti interessati, individuandone al 31.12.2015 il termine ai sensi e per gli effetti della l. n. 241/1990;
4. di autorizzare conseguentemente Uniacque S.p.A. a sospendere transitoriamente e fino alla conclusione del procedimento avviato dall'Ufficio d'Ambito, la corresponsione del canone concessorio riconosciuto con la delibera di Conferenza d'Ambito n. 7/2007;
5. di espungere, sempre transitoriamente e fino alla conclusione del procedimento avviato dall'Ufficio d'Ambito, dal calcolo della Tariffa di cui alla delibera AEEG n. 643/2013 gli importi di cui al canone concessorio in favore di Val Cavallina Servizi S.r.l.;
6. di delegare il Presidente a invitare le società a comunicare tempestivamente all'Ufficio d'Ambito il Lodo emesso nell'arbitrato in corso;
7. di incaricare l'Avv. Barbara De Masis, presente alla seduta del CDA, all'assistenza stragiudiziale nella predisposizione delle note di avvio del procedimento di verifica e riconsiderazione del canone concessorio dovuto da Uniacque spa a Valcavallina Servizi srl.

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.
La seduta termina alle ore 18.00.

Letto, confermato e sottoscritto
Bergamo, 17/07/2014
Il Segretario/ Direttore
Ing. NORMA POLINI

Il Presidente del CdA
FRANCO DOMETTI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo della Provincia di Bergamo dal per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del DLgs 267/2000.

Bergamo il 17/07/2014

Il Segretario/ Direttore
Ing. NORMA POLINI